

APPROFONDIMENTO SUL PROFESSIONISMO FEMMINILE PREVISTO NELLA RIFORMA DELLO SPORT

La Riforma dello Sport – Dlgs n.36 del 28 febbraio 2021 prevede due punti importanti per le atlete donne: infatti all'interno del testo il Capo II reca la dicitura *“disposizioni a sostegno delle donne nello sport”*.

All'art 40, in particolare, prevede la promozione della parità di genere : *“Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.”*

La ratio e la volontà è quella di promuovere l'incremento della partecipazione femminile e delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.

L'art 39 della Riforma disciplina il *“Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili”*.

Il Legislatore infatti ha previsto un fondo triennale – retroattivo a partire dal 2020 quando è stato introdotto l'emendamento Nannicini – per il professionismo negli sport femminili.

Fondo che dovrà essere usato da quelle Federazioni che decideranno di passare al professionismo e che servirà esclusivamente per le seguenti finalità :

A) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

B) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;

6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

Il Capo II prevede anche che *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.*

Al momento l'unica Federazione che – a prescindere da questa nuova normativa – si era già mossa per un cambio di passo in tal senso è stata la FIGC che a giugno dello scorso anno durante il Consiglio Federale del 25 giugno ha infatti deliberato l'avviamento di un progetto graduale teso al riconoscimento del professionismo ai sensi della L. 91/81, a partire dalla stagione 2022/2023.

Scelta ritenuta la migliore per preparare Club e giocatrici ad un passaggio diventato ormai improcrastinabile anche sul tema della pari dignità.

A fianco di ciò, il Presidente Gravina– insieme alla divisione calcio femminile – ha presentato la strategia “il nostro domani ora” <https://www.flipsnack.com/DCFMatchProgramme/ilnostrodomaniora/full-view.html> (LINK) con la quale non solo si vuole formalmente introdurre il professionismo ma soprattutto incrementare il movimento “*umentando del 50% il numero delle giovani calciatrici tesserate, raggiungere successi internazionali con le sette squadre nazionali, migliorare la competitività e lo spettacolo delle competizioni, accrescere la fan base*”

Inoltre, negli anni passati la mancanza di uno specifico inquadramento giuridico per gli atleti dilettanti, aveva fatto nascere il termine “professionista di fatto” riferiti quell’atleta che pur svolgendo l’attività sportiva come prevalente non poteva essere considerato professionista in quanto tesserato per una Federazione che non prevedesse il professionismo.

La riforma in questo senso regola i rapporti economici tra Società e dilettanti, inquadrando questi ultimi in una nuova figura il “lavoratore Sportivo” con tutte le conseguenze e tutele che ne conseguono.

A questo punto, grazie alla riforma, si delineano tre figure di atleti:

1) il professionista sportivo ai sensi della L. 91/81 . Per le atlete, come detto, sarà necessaria una delibera ad hoc da parte della Federazione di appartenenza.

2) il lavoratore sportivo. Per le atlete, in assenza della delibera sul professionismo ai sensi della suddetta legge, sarà sufficiente percepire compensi superiori ad € 10.000,00 per usufruire delle tutele tipiche riservate ai lavoratori.

3) il dilettante. Saranno tutte le atlete che percepiscono rimborsi al di sotto dell’importo di € 10.000,00.

Le atlete, pertanto, in assenza del riconoscimento del professionismo femminile “puro” ai sensi della L. 91/81, potranno comunque usufruire delle tutele riservate e previste per i lavoratori dipendenti. Tutele che oggi, nonostante lo sport sia la loro principale attività e fonte di guadagno, sono normativamente precluse.

Avv. Priscilla Palombi

Avv. Sara Messina